

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 6/A

Al Sig. Capo Dipartimento dei Vigili
del Fuoco
SEDE

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
SEDE

Alle Gestioni periferiche ONA
presso i Comandi Prov.li dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Circolare per la riapertura delle attività ricettive presso bar, spacci e stabilimenti balneari facenti capo all'ONA

L'Opera Nazionale di Assistenza sta seguendo con la massima attenzione le numerose prescrizioni emanate a livello nazionale, regionale e locale per verificare le condizioni necessarie a consentire l'uso delle infrastrutture ricreative di cui all'oggetto, con l'obiettivo di definire le più ampie garanzie per la tutela del personale che gestisce i siti e degli ospiti frequentatori.

E', pertanto, stata intrapresa una cospicua attività istruttoria attraverso il confronto con le omologhe fondazioni delle altre Forze dell'Ordine, all'esito della quale, prendendo atto delle peculiarità organizzative dell'ONA, si è definito quanto segue.

I gestori degli stabilimenti balneari e degli altri servizi commerciali connessi alle attività di balneazione sono, come noto, selezionati sulla base delle valutazioni della Commissione Provinciale, che esprime giudizio autonomo e non sindacabile da parte dell'ONA.

Al gestore così individuato dovrà essere espressamente indicato, all'atto di assegnazione dell'incarico, l'obbligo per lo stesso di attenersi alle prescrizioni specifiche dettate a livello nazionale, da integrarsi con le discipline eventualmente adottate a livello locale.

In particolare, è richiesta la stretta osservanza del “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” del Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti COVID-19, redatto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute, l’INAIL, il Coordinamento di Prevenzione della Conferenza Stato Regioni ed esperti delle ARPA, che prevede misure specifiche per la prevenzione ed il contenimento del rischio da contagio del COVID-19 con riferimento all’attività di balneazione, accesso alle spiagge ed all’uso delle piscine, che per comodità si allega alla presente circolare.

I gestori sono, altresì, espressamente tenuti al rispetto delle altre disposizioni elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità o da altra Autorità in tema di gestione dei servizi tecnici e manutenzione degli impianti (aria/acqua), nonché ai protocolli di riferimento elaborati dal Governo per lo svolgimento delle attività turistiche ricettive e per l’attività di somministrazione/ristorazione, oltre che di ogni altra più stringente previsione normativa a livello regionale o locale.

Si invitano le Commissioni Provinciali a svolgere ogni possibile attività di controllo e di verifica con modalità casuale, sull’ottemperanza delle disposizioni imposte dalle autorità non solo governative ma anche regionali e locali. Al riguardo, si allega il Documento contenente le istruzioni operative per la gestione del rischio Covid-19 che l’Ente ha predisposto per i Centri di soggiorno perché possa costituire un possibile strumento di ausilio .

Al fine di conoscere quali sono i servizi offerti si chiede di voler fornire un cenno di riscontro.

La presente circolare è pubblicata sulla rete INTRANET al sito <http://intranet.dipvfvf.it>, sul sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it nell'apposita sezione "ONA" del medesimo sito, e sul sito dell’Opera Nazionale www.onavvf.it

F.to IL PRESIDENTE

Consigliere Claudio Gorelli

(ORIGINALE AGLI ATTI)